



PER ASPERA AD ASTRA

VAE Validazione della Esperienza Acquisita e RVA “Riconoscimento, Convalida e Accreditamento”

**VAE e RVA “Validation of Acquired Experience” e “Recognition, Validation and Accreditation”
ovvero sia Validazione dell’Esperienza Acquisita e Riconoscimento, Convalida e Accreditamento**

L’ Università Popolare “LUCE” (Libera Università Culture Europee) adotta il sistema di accreditamento dei CFU - crediti Formativi Universitari, attraverso il sistema VAE e RVA.

La Valutazione VAE o RVA si applica esclusivamente a chi possiede una pluriennale esperienza professionale nel settore lavorativo inerente la facoltà prescelta e non desidera perdere ancora tempo per valorizzare l’esperienza professionale acquisita nel corso della vita lavorativa e trasformarla in crediti utili per abbreviare il vostro percorso accademico.

La VAE è riconosciuta dal Consiglio d’ Europa attraverso la Convenzione di Lisbona, nei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Nord Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldavia, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Vedi il Link: <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/signatures>



PER ASPERA AD ASTRA

La RVA è riconosciuta dall' UNESCO e dal Consiglio d' Europa, nei seguenti paesi:

Austria, Bahamas, Belize, Bolivia, Bulgaria, Cambogia, China, Cyprus, Cechia, Denmark, Estonia, Unione Europea, Finlandia, Gambia, Germany, Hungary, Japan, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, North Macedonia, Norway, Republic of Korea, Sechelles, Slovakia, Slovenia, Spain, Saint Lucia, Swaziland, Sweden, United Republic of Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe.

Vedi il link: <https://uil.unesco.org/lifelong-learning/lifelong-learning-policies>

Quindi la durata di un percorso accademico di Bachelor - Laurea Triennale; Laurea Magistrale - Master's Degree; o Dottorato di Ricerca - Ph.D - non è una durata legale, ma dipende esclusivamente dalla capacità dell'individuo e dai crediti che lo studente deve acquisire o ha già acquisito. Nel caso del **“lifelong learning”** i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata “normale” dei percorsi accademici.

L'Università Popolare “LUCE” (Libera Università Culture Europee) attraverso la Commissione VAE autorizzata direttamente e/o dalle Università partner, riconosce il vostro merito, percorsi professionali e di studi certificando le vostre conoscenze ed applicando il principio “premiabile” della “lifelong learning” (l'apprendimento permanente), convertendole in CFU , Crediti Formativi Universitari, adottato in accordo con le Università partner.

La nostra **Università Popolare “LUCE” (Libera Università Culture Europee)** si rivolge esclusivamente a chi possiede una pluriennale esperienza professionale nel settore privato inerente la facoltà prescelta e non desidera perdere ancora tempo per valorizzare l'esperienza professionale acquisita nel corso della vita lavorativa e trasformarla in crediti utili per abbreviare il vostro percorso accademico.

L' **Università Popolare "LUCE" (Libera Università Culture Europee)** riconosce il vostro merito certificando le vostre conoscenze applicando il principio "premiare" della "lifelong learning" adottato da:

ITALIA

Legge n. 92 del 28 giugno 2012 all'art. 4 commi 51 – 58

http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters//Firenze%202012/3Nov2012/doc/doc%20an/LEGGE_92_2012_art4_commi_51_61.pdf

decreto legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=f365d308-3db3-49d4-a70e-ff836c6a5525&groupId=60642

Linee guida per le Università sul tema del riconoscimento e della convalida degli apprendimenti progressi

http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters//Firenze%202012/3Nov2012/doc/doc%20an/Linee%20guida%20riconoscimento%20convali

Svizzera

La presente procedura fa inoltre riferimento alle seguenti direttive, edite dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che considerano ogni contesto formativo per il riconoscimento di studi effettuati in precedenza, compresa l'esperienza professionale (art. 3.5). Inoltre, esse precisano che la validazione di apprendimenti derivanti dalla pratica di insegnamento è vincolata a una valutazione esterna positiva (art. 4.2.d):

http://edudoc.ch/record/60704/files/richtl_anrechn_f.pdf

Unesco

<http://www.uil.unesco.org/lifelong-learning/recognition-validation-and-accreditation/recognition-validation-and-accreditation>

Quindi la durata di un percorso accademico di Bachelor/Master/Dottorato non è una durata legale ma normale e dipende esclusivamente dai crediti che lo studente DEVE acquisire o ha già acquisito.

Nel caso del "lifelong learning" i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata "normale" dei percorsi accademici

Francia

La VAE “VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE” della legge Francese “LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale” i cui principi sono applicati nelle università Italiane e Svizzere con riferimento all’articolo 133 (Convalida dell’esperienza acquisita con ammissione ai corsi universitari su dossier) è la via per ottenere il riconoscimento dell’esperienza maturata nel mondo del lavoro e trasformare l’esperienza in crediti formativi ECTS, di seguito il link alla legge suindicata:

<http://www.education.gouv.fr/cid1106/la-validation-des-acquis-de-l-experience-vae.html>

Consiglio dell’Unione Europea (raccomandazione del dicembre 2012)

GLI STATI MEMBRI DOVREBBERO, AL FINE DI DARE ALLE PERSONE L’OPPORTUNITÀ DI DIMOSTRARE QUANTO HANNO APPRESO AL DI FUORI DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE FORMALI — ANCHE MEDIANTE LE ESPERIENZE DI MOBILITÀ — E DI AVVALERSI DI TALE APPRENDIMENTO PER LA CARRIERA PROFESSIONALE E L’ULTERIORE APPRENDIMENTO, NEL DEBITO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’:

Istituire — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di:

- a) **ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze** acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;
- b) **Ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale**, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell’Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. (qui il link al testo completo)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=IT)